

Gli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie nella riforma del processo civile del 2021

Valeria Montaruli

Sommario: 1. *La ratio e i profili di compatibilità ordinamentale della riforma* .- 2. *Il parere del CSM.*-3. *Criteri di delega.*-4. *Sulla congruità dell'assegno e sulla trascrivibilità degli accordi di trasferimento immobiliare.*-5. *La conservazione degli accordi.*

1.La ratio e i profili di compatibilità ordinamentale della riforma

La legge 26 novembre 2021, n. 206 (G.U. n. 292 del 9.12.2021), contenente *delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata*, al comma 2 dell'art. 1 prevede principi di delega in relazione alle modifiche della disciplina della mediazione e della negoziazione assistita.

Secondo le Linee programmatiche della riforma illustrate dalla Ministra Cartabia al Parlamento, al fine di valorizzare i metodi di risoluzione alternativa delle controversie occorre assicurare: a) l'effettiva competenza del mediatore nella materia (si pensi alla diversità tra i giudizi riguardanti divisioni o diritti reali e cause risarcitorie o di colpa medica); b) la terzietà del mediatore, che non deve essere scelto dall'attore secondo criteri opportunistici; c) forme di agevolazione fiscale e di esenzione dal pagamento dell'imposta di registro per le parti; d) l'incentivazione dei compensi professionali degli avvocati.

Sulla *ratio* di questa disciplina, che mira a incentivare in funzione deflattiva l'uso degli ADR, sia pure ridimensionandoli nei settori in cui si ritiene che non abbiano funzionato, si è soffermata a lungo la Relazione della Commissione Luiso, la quale ha argomentato che, nell'ambito degli interventi volti a garantire effettività all'accesso alla giustizia, da intendersi come garanzia di tutela dei diritti, celerità del processo, contenimento dei costi per i cittadini e le imprese, si rivela decisiva e non prorogabile una riforma degli strumenti stragiudiziali di risoluzione delle controversie. *“Intervenire sulla complementarità e*

la coesistenza delle due vie, giudiziale e stragiudiziale”, recita il testo della relazione, “significa ampliare la risposta di giustizia a beneficio degli interessati e della società intera. La riforma della giustizia civile assegna un ruolo significativo alla gestione negoziale delle liti che, per essere socialmente riconosciuta nei suoi valori e utilmente praticata, deve poter godere di interventi mirati e adeguati. Una riforma che persegua obiettivi di efficacia ed efficienza del sistema giustizia conduce lo ius dicere nella dimensione della scelta inevitabile da parte dei confliggenti in ragione dell’oggetto della controversia, della natura del rapporto, del contesto di riferimento. Si attiva la delega giudiziale dopo aver percorso la strada del confronto, del dialogo generativo di soluzioni.”. Conclude, dunque, la relazione: “Un sistema di qualità orientato alla prevenzione e alla gestione coesistenziale dei conflitti che precede o si accompagna alla giurisdizione, rendendo sostenibile il sistema della giustizia civile mediante il riequilibrio del rapporto tra domanda ed offerta, realizza l’efficienza del sistema giustizia e coniuga l’effettiva tutela dei diritti, il rafforzamento della coesione sociale ed il rilancio del sistema economico”¹.

Rispetto a tale intento di privatizzazione della giustizia non sono mancati i rilievi critici dei primi commentatori, che fanno osservare come viene stravolto l’impianto tradizionale, in cui il potere dispositivo delle parti si esplica attraverso lo strumento del negozio di accertamento, che è valutabile dal giudice nel processo, ai sensi dell’art. 2735 c.c., in quanto in questo nuovo modello anche l’istruttoria processuale viene soppiantata dall’istruttoria stragiudiziale, suscettibile di confluire in ambito processuale².

In senso radicalmente critico rispetto all’istituzione della figura dell’“avvocato istruttore”, ovvero dell’avvocato che, nell’ambito della negoziazioni assistita, “può acquisire dichiarazioni da parte di terzi” (prova testimoniale) e “dichiarazioni per iscritto, ai fini dell’art. 2735 c.c., della verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli alla parte richiedente” (interrogatorio), si è espresso un altro commentatore,

¹ Il testo della Relazione della Commissione Luiso sulla riforma del processo civile è rinvenibile nel sito del Ministero della Giustizia, attraverso il link https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_36_0.page?contentId=COS334499&previousPage=mg_1_36.

² La parte che interessa è nelle pp. 29 e sgg.

² La presente ricostruzione è operata da C. GRAZIOSI, *La degiurisdizionalizzazione civile .Brevi considerazioni su una potenziale novità (quasi) nascosta*, in www.giudicedonna.it, n. 1/2020.

L’autrice osserva che tale approdo viene da lontano, ovvero, dalle novelle che hanno fatto seguito alla riforma del 90 che aveva come obiettivo la strutturazione del processo per sottrarlo alla destrutturazione introdotta dal rito societario per affidare il processo al potere dispositivo delle parti, che, tuttavia, in chiave semplificatoria, da un lato hanno introdotto il rito sommario e dall’altro hanno dato impulso allo sviluppo agli ADR che, fino alla proposta contenuta nella presente delega, avevano tuttavia mantenuto pur sempre una natura e una struttura alternativa rispetto al processo.

ravvisando una violazione dell'impianto del codice di procedura civile, che prevede che istruttore sia il giudice e non l'avvocato, oltre che della legge professionale forense, che l'avvocato è il difensore di una delle parti, non l'istruttore dei fatti controversi, ma soprattutto dei principi della Carta costituzionale e in particolare dell'art. 102 Cost., che affida l'attività giurisdizionale esclusivamente all'autorità giudiziaria ordinaria, evidenziandone anche la difficile attuazione pratica, perché *“la legge non può obbligare l'avvocato a tenere certi comportamenti e lo Stato non può pretendere di trasformare l'avvocato da difensore di una parte a soggetto avente altra, e non ben identificata, natura”*³.

In senso analogo, un'osservazione più specifica viene effettuata da altro noto Autore, il quale osserva che le prove potrebbero essere acquisite in via stragiudiziale nell'ambito della procedura di negoziazione assistita, prima dello scambio delle memorie anteriori all'udienza, cosicché, in tale occasione, ogni questione relativa alla loro ammissione ed assunzione potrebbe essere superata. Sennonché ciò presuppone l'accordo delle parti, pur se l'esperienza applicativa dell'art. 257 bis cpc, sulla testimonianza scritta, induce a dubitare che tale possibilità incontri il favore degli operatori e trovi applicazione ed a ritenere che, anche nel modello processuale proposto, l'attività istruttoria sia diretta dal giudice e si svolga davanti a lui⁴.

Osservazioni critiche sono state per altri versi espresse nel senso che, piuttosto che percorrere l'intento deflattivo del ricorso agli ADR attraverso la poco funzionale imposizione come condizione di procedibilità, appaia più utile la previsione di incentivare la mediazione delegata dal giudice. È stato anche osservato che, in mancanza di un processo che funzioni in modo efficiente, il sistema degli ADR non può avere effetto deflattivo, non essendo le parti incentivate a trovare un accordo che eviti il ricorso al giudice⁵.

Bisogna, peraltro, ricordare che la lett. A) percorre, invero, a fini di incentivo, l'applicazione di agevolazioni fiscali e l'estensione del beneficio del patrocinio a spese dello Stato ai metodi di risoluzione alternativa delle controversie.

³ Cfr. G. SCARSELLI, *Note critiche sul disegno di legge delega di riforma del processo civile approvato dal Consiglio dei Ministri in data 5 dicembre 2019*, in www.judicium.it.

⁴ Cfr. G. COSTANTINO, *Sulle proposte di riforma del processo civile di cognizione: contro la pubblicità ingannevole*, in www.questionegiustizia.it dell'11.12.2019.

⁵ Cfr. M. BOVE, *DDL delega per il processo civile: è vera riforma?* che figura tra gli atti acquisiti a seguito della sua audizione avanti alla Commissione della Giustizia del Senato, nei lavori preparatori relativi al ddl AS 1662.

2. Il parere del CSM

Molte delle considerazioni critiche espresse dai commentatori sono state recepite, sia pure in una valutazione complessivamente positiva della riforma degli ADR, nel parere licenziato dal CSM sulla riforma del processo civile con delibera del 15 settembre 2021, il quale così osserva: *“l'idea di una fase ante iudicium da destinare all'assunzione della prova testimoniale nonché di eventuali (per vero alquanto improbabili) dichiarazioni confessorie delle parti, appare in astratto in grado di realizzare un alleggerimento della fase apud iudicem e dunque una riduzione dei tempi processuali. La riforma, però, non pare al tempo stesso immune da rischi, correlati all'assenza del giudice nella delicatissima fase di assunzione e verbalizzazione della testimonianza. Tali rischi appaiono solo in parte mitigati dalla pur opportuna previsione del potere del giudice del successivo processo di disporre la rinnovazione dell'assunzione”*. Il CSM ha pure considerato che *“l'intento deflattivo della norma potrebbe condurre, invece, ad un aggravio per il lavoro del giudice. Sarà, infatti, sicuramente più oneroso e dispendioso in termini di tempo ed energie il controllo ex post sulla ammissibilità e rilevanza di lunghi verbali di prova, piuttosto che una valutazione ex ante”*, e ha ricordato che altra forma di “esternalizzazione” dell'attività istruttoria, ovvero il menzionato istituto della cd. testimonianza scritta (art. 257 bis c.p.c.) ha avuto scarsissimo successo, per l'evidente sfiducia riposta nello stesso da parte di tutti i protagonisti del processo anche in funzione dell'importanza della presenza del Giudice all'assunzione della prova testimoniale ai fini della valutazione dell'attendibilità del testimone.

3. Criteri di delega

Importante è la lettera i) che prevede che al momento della nomina dell'esperto da parte del mediatore, la relazione redatta da tale esperto possa essere prodotta nell'eventuale giudizio, perché il giudice possa liberamente valutarla.

La lettera o) prevede di valorizzare e incentivare la mediazione demandata dal giudice, di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, stabilendo un regime di collaborazione necessaria fra gli uffici giudiziari, le università, nel rispetto della loro autonomia, l'avvocatura, gli organismi di mediazione, gli enti e le associazioni professionali e di categoria sul territorio, che consegua stabilmente la formazione degli operatori, il monitoraggio delle esperienze e la tracciabilità dei provvedimenti giudiziari che demandano le parti alla mediazione.

Altri principi prevedono la valorizzazione della trasparenza dei procedimenti di mediazione, la disciplina dei requisiti di formazione e accreditamento dei mediatori e della valutazione dei responsabili degli organismi di mediazione e la possibilità di celebrare i procedimenti di mediazione e di negoziazione assistita con modalità telematica.

Le lettere q) e seguenti dettano invece principi e criteri direttivi per la modifica della disciplina della negoziazione assistita.

L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità dell'azione civile in specifiche materie. Viene, quindi, previsto in tali ipotesi che colui che agisce in giudizio deve preventivamente invitare il convenuto alla stipula della convenzione di negoziazione. Ciò vale per le domande giudiziali relative a controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti; per le domande di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non superiori a 50 mila euro.

La negoziazione assistita in materia familiare è investita innanzitutto da

un'importante modifica di tipo precettivo, ai sensi del comma 35, che colma una lacuna dell'intervento normativo del 2014, prevedendo la sua estensione alla "disciplina dell'affidamento e mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio, e loro modifica, e di alimenti". Il comma 1 bis prevede che può altresì essere conclusa tra le parti per raggiungere una soluzione consensuale per la determinazione dell'assegno di mantenimento richiesto ai genitori dal figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente e per la determinazione degli alimenti, ai sensi dell'articolo 433 del codice civile, e per la modifica di tali determinazioni.

⁶ Cfr. C. GRAZIOSI, *op. cit.*, 7.

⁷ Cfr. C. GRAZIOSI, *op. cit.*, 10 ss. Cfr. anche G. SCARSELLI, *op. cit.*, 6, che evidenzia il rischio che questa novità, pensata sempre e solo nell'ottica di un presunto risparmio di tempo, porti invece soltanto allo scadimento dell'accertamento della verità dei fatti, e con esso, quindi, anche allo scadimento della correttezza, della fondatezza e dell'equità della decisione.

Più in generale, evidenzia che l'avvocato non può farsi anche istruttore dei fatti controversi, perché non può sdoppiare la sua natura, e non può, al tempo stesso e nel medesimo processo, fare il difensore e l'istruttore, attività quest'ultima da sempre ricondotta alle funzioni del giudice.

⁸ Cfr. C. GRAZIOSI, *op. cit.*, p. 4.

⁹ Cfr. C. GRAZIOSI, *op. cit.*, 7.

¹⁰ Cfr. C. GRAZIOSI, *op. cit.*, 10 ss. Cfr. anche G. SCARSELLI, *op. cit.*, 6, che evidenzia il rischio che questa novità, pensata sempre e solo nell'ottica di un presunto risparmio di tempo, porti invece soltanto allo scadimento dell'accertamento della verità dei fatti, e con esso, quindi, anche allo scadimento della correttezza, della fondatezza e dell'equità della decisione.

Più in generale, evidenzia che l'avvocato non può farsi anche istruttore dei fatti controversi, perché non può sdoppiare la sua natura, e non può, al tempo stesso e nel medesimo processo, fare il difensore e l'istruttore, attività quest'ultima da sempre ricondotta alle funzioni del giudice.

¹¹ Cfr. C. GRAZIOSI, *op. cit.*, p. 4.

In proposito la relazione della Commissione Luiso precisa: “*La grave lacuna, oltre a generare una non giustificata discriminazione in danno dei genitori non coniugati, esclusi dall’accesso alla negoziazione assistita, impedisce di ricorrere a tale modalità alternativa di soluzione delle controversie per un rilevante numero di casi. Appare, pertanto, opportuno estendere la negoziazione assistita sia ai procedimenti per la disciplina delle modalità di affidamento e mantenimento dei figli minori nati fuori del matrimonio sia ai procedimenti per la disciplina delle modalità di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, nati da genitori non coniugati, nonché alle eventuali modifiche di condizioni già determinate. Appare altresì opportuno prevedere l’estensione della disciplina, in un’ottica di favore e di impulso allo sviluppo dei metodi alternativi di risoluzione delle controversie, ai procedimenti relativi alla determinazione delle modalità di mantenimento dei figli maggiorenni economicamente non autosufficienti, quando siano gli stessi figli a formulare istanza nei confronti dei genitori, ed alla disciplina della determinazione degli alimenti di cui agli articoli 433 e seguenti del codice civile*”.

4. Sulla congruità dell’assegno e sulla trascrivibilità degli accordi di trasferimento immobiliare

Vi è, infine, l’importante modifica dell’art. 6 del d.lgs. n. 132/2014, prevista dalla lettera u), la cui *ratio* è individuata dalla relazione della Commissione Luiso nell’esigenza di superare alcuni dubbi ermeneutici sorti nell’applicazione della norma, relativamente sia alla possibilità di considerare l’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita in materia familiare titolo idoneo per la trascrizione, sia alla possibilità di prevedere nell’ambito della negoziazione assistita in materia familiare la c.d. *una tantum* divorzile, prevista qualora uno degli ex coniugi corrisponda all’altro l’assegno divorzile in unica soluzione.

La modifica prevede dunque quanto segue:

- gli accordi raggiunti a seguito di negoziazione assistita - da uno o più avvocati - per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio potranno contenere patti di trasferimenti immobiliari con effetti obbligatori; a tal fine si dovrà prevedere una modifica dell’art. 6 del decreto-legge n. 132 del 2019 (come convertito dalla legge n. 162 del 2014);
- nella convenzione di negoziazione assistita il giudizio di congruità previsto dall’articolo 5, ottavo comma, della legge 1° dicembre 1970,

n. 898, sarà effettuato dai difensori con la certificazione dell'accordo delle parti; adeguando le disposizioni vigenti quanto alle modalità di trasmissione dell'accordo, laddove il comma 8 richiamato stabilisce che, su accordo delle parti, la corresponsione dell'assegno dovuto dal coniuge - quantificato nella sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio - può avvenire in unica soluzione ove questa sia ritenuta equa dal Tribunale. Si affida, dunque, il giudizio di congruità all'autonomia negoziale assistita delle parti;

- gli accordi muniti di nulla osta o di autorizzazione saranno conservati, in originale, in apposito archivio tenuto presso i Consigli dell'ordine degli avvocati di cui all'articolo 11 del citato decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, che rilasciano copia autentica dell'accordo alle parti, ai difensori che hanno sottoscritto l'accordo e ai terzi interessati al contenuto patrimoniale dell'accordo stesso; prevedendo l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria a carico dei difensori che violino l'obbligo di trasmissione degli originali ai Consigli dell'ordine degli avvocati, analoga a quella prevista dal comma 4 dell'articolo 6 del citato decreto-legge n. 132 del 2014.

In merito alla possibilità che l'accordo raggiunto in sede di negoziazione assistita in materia familiare sia considerato titolo idoneo per la trascrizione ai sensi dell'articolo 2657 c.c., la norma si limita a prevedere la possibilità di inserimento negli accordi di negoziazione assistita con efficacia meramente obbligatoria. La Commissione Luiso aveva invece proposto la possibilità di inserire patti di trasferimento immobiliare.

Nell'ottica estensiva della Commissione Luiso, non del tutto recepita nel testo di legge, la necessità di stimolare il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie in un ambito come quello della composizione dei conflitti familiari, si riteneva incoraggiasse l'opzione assunta di superare tali dubbi intervenendo direttamente sulla norma primaria, con l'espressa previsione di possibilità di trascrizione dell'accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita. Si rilevava, infatti, come spesso le controversie familiari possano definirsi proprio grazie a trasferimenti immobiliari tra i coniugi o a favore dei figli, ricercando le parti, coinvolte nel conflitto, una composizione definitiva di ogni aspetto patrimoniale. Demandare tale possibilità all'accordo di negoziazione assistita potrebbe avere un effetto di rilevante incentivo al ricorso allo strumento. La regolarità dei trasferimenti immobiliari può infatti essere assicurata sia dalla presenza di un avvocato per ciascuna

parte, sia dalla rigorosa disciplina dettata per la validità degli atti di trasferimento immobiliare.

Sul punto, la Commissione aveva richiamato il contrasto di orientamenti nella giurisprudenza di merito, tra la giurisprudenza che sostiene la trascrivibilità degli accordi tra coniugi raggiunti in sede di negoziazione assistita, contenenti il trasferimento di diritti reali immobiliari pur senza autentica del notaio; e dall'altra parte, la giurisprudenza che ritiene necessaria per la trascrizione l'autentica del notaio. Alcune corti ¹² hanno ammesso la trascrizione, evidenziando l'equipollenza che si ricava dal d.l. n. 132/2014 con il verbale di separazione consensuale sottoscritto in tribunale e omologato; quelle che l'hanno negata¹³ stabiliscono che, ove i coniugi intendano aggiungere delle pattuizioni atipiche, sarà necessario rispettare le forme stabilite per tali negozi dalla normativa civilistica, sia *ad substantiam*, sia ai fini della trascrizione. Di conseguenza, non potrà che applicarsi quanto previsto dall'art. 5 del d.l. n. 132/2014.

Va osservato che, da ultimo, la Cassazione si è espressa per la posizione restrittiva, stabilendo che ogni qualvolta l'accordo stabilito tra i coniugi, al fine di giungere ad una soluzione consensuale di separazione personale, ricomprenda anche il trasferimento di uno o più diritti di proprietà su beni immobili, la disciplina di cui al d.l. n. 132 del 2014, art. 6, convertito in legge n. 162 del 2014, deve necessariamente integrarsi con quella di cui al medesimo d.l. n. 132 del 2014, art. 5, comma 3, con la conseguenza che per procedere alla trascrizione dell'accordo di separazione contenente anche un atto negoziale comportante un trasferimento immobiliare, è necessaria l'autenticazione del verbale di accordo da parte di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato, ai sensi dell'art. 5, comma 3¹⁴.

La Cassazione argomenta che il combinato disposto dell'art. 5, comma 3, del d.l. n. 132 del 2014, art. 5, e dell'art.6, impone, per procedersi alla trascrizione dell'atto di trasferimento immobiliare (eventualmente) contenuto nell'accordo di separazione o divorzio, l'ulteriore autenticazione delle sottoscrizioni del processo verbale di accordo da parte di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato, non potendosi riconoscere analogo potere certificativo agli avvocati che assistono le parti.

¹² Cfr. Trib. Roma 17 novembre 2015 e nello stesso senso Trib. Pordenone, 17 marzo 2017.

¹³ Si menziona per tutti C. App. Trieste 6 giugno 2017, Trib. Venezia 21 novembre 2017 e Trib. Genova 29 marzo 2016.

¹⁴ Cfr. Cass. civ. sez. II, 21 gennaio 2020, n.1202 in *Diritto & Giustizia* 2020, 22 gennaio, con nota di R. Villani.

In senso dubitativo sulla trascrivibilità di tali accordi si è anche recentemente posta la dottrina, che si è interrogata sui rapporti tra i negozi di separazione consensuale e divorzio congiunto e la fase necessariamente giurisdizionale di tali procedimenti, fase che difetta completamente nel procedimento previsto dall'art. 6, L. n. 162/2014, affidato interamente alla gestione dei legali, salvo il solo caso in cui il Pubblico Ministero, chiamato a rendere il "nulla osta", ravvisi profili di contrarietà all'interesse dei figli¹⁵. Forse tali orientamenti più restrittivi hanno indotto il legislatore a una soluzione prudente.

Con riferimento alla devoluzione alle parti del giudizio di congruità sull'accordo *una tantum*, la Commissione Luiso osserva che la necessità di agevolare le modalità di soluzioni alternative delle controversie e la sufficiente tutela garantita alle parti dalla presenza di due legali, che tutelano ciascuno degli ex coniugi, fa ritenere opportuno rimettere ai difensori che assistono le parti nella negoziazione assistita in materia familiare il giudizio di congruità demandato dalla legge sul divorzio al giudice.

5. La conservazione degli accordi

Quanto alla conservazione degli accordi autorizzati o muniti di nulla osta negli archivi dell'Ordine, l'esigenza è avvertita per l'importanza della materia e per la necessità che rimanga un archivio degli originali di accordi equiparati dall'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, a quelli giudiziali. A tal fine si prevede una modifica dell'articolo 11 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, che già prevede una raccolta degli accordi in esame da parte dei Consigli dell'ordine degli avvocati a fini meramente statistici. La creazione di un archivio permetterà alle parti, ai difensori che hanno sottoscritto l'accordo e a tutti i soggetti interessati alle disposizioni patrimoniali dell'accordo (disposizione necessaria stante la possibilità di disporre trasferimenti immobiliari all'esito dell'accordo stesso), di ricevere copia degli atti. Per rendere cogente l'obbligo di trasmissione degli originali degli accordi ai competenti Consigli dell'ordine degli avvocati è previsto che, in mancanza di ottemperanza all'obbligo di trasmissione, sia irrogata una sanzione a carico del difensore, analoga a quella già prevista dall'articolo 6 per la mancata ottemperanza all'obbligo di disporre la trasmissione degli atti al Comune competente per la trascrizione dei provvedimenti di separazione e divorzio.

¹⁵ Cfr. A. ARCERI, *I trasferimenti immobiliari tra coniugi in fase di separazione consensuale e divorzio*, in *Fam. e dir.* n. 6/2021, 641.

Complessivamente, questa disciplina mira a dare maggiore respiro all'istituto della negoziazione assistita in materia familiare, che in generale ha già avuto una buona applicazione nella prassi dei tribunali.